

DELIBERA N. 33/08/CONS

Ordinanza-ingiunzione alla società Telereporter s.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Telereporter”) per la violazione dell’articolo 1, comma 26, della Legge 23 dicembre 1996, n. 650 (Procedimento n. 1597/lf)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 ottobre 1996, n. 249, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2007, n. 287;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto in data 12 settembre 2007 n. 105/07/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 24 settembre 2007, con il quale è stata contestata alla società Telereporter S.r.l., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telereporter*”, la violazione dell’articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie, “*chat line*” o “*conversazione*”;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per la presentazione delle memorie giustificative da parte della società;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventi due/80), ai sensi dell’articolo 51, commi 3, lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura di circa quattro volte il minimo edittale pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell’illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente e all’orario di trasmissione (fascia di ascolto prima serata) suscettibile di raggiungere il pubblico più vasto inclusivo dei più giovani;

- con riferimento all’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: non risulta a questa Autorità che l’emittente abbia posto in essere alcun accorgimento per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

- con riferimento alla *personalità dell’agente*: la società Telereporter S.r.l. è titolare di concessione per l’esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata

di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Telereporter S.r.l., con sede legale in Via Tavecchia n. 43 Rho (MI), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telereporter*", di pagare la sanzione amministrativa di 10.000,00 (diecimila/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 33/08/CONS, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 23 gennaio 2008

f.f. IL PRESIDENTE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto
deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola